



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 134 del 15/05/2021 – 01/07/2021 Udienza pubblica del 15/05/2021
Massima:	Titolo Commercio – Questioni di legittimità costituzionale in via principale ed in via incidentale – Norme della Provincia autonoma di Trento – Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali – Previsione che gli esercizi di vendita al dettaglio osservino la chiusura domenicale e festiva, salvo specifiche deroghe individuate dalle Giunta provinciale – Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e in relazione all’art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, l’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4 (Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali), come modificato dall’art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022). La disposizione regionale in esame, impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata censurata, in via incidentale, anche dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sezione unica, motivo per il quale i due giudizi sono stati preliminarmente riuniti. La norma censurata rubricata « Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali», dispone che gli esercizi di vendita al dettaglio osservino la chiusura domenicale e festiva, salvo specifiche deroghe - che la Giunta provinciale provvederà ad individuare con propria deliberazione - per i Comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale od in occasione di grandi eventi o manifestazioni (fino ad un massimo di 18 giornate annue) ed



	prevede, inoltre, casi di inapplicabilità, nonché sanzioni amministrative. Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito, costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza”(Cfr. Sent. n. 299/12) che, dato il suo carattere finalistico e trasversale, è in grado di influire anche su materie di competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni (anche quelle ad autonomia speciale). Si tratta, infatti, di uno specifico intervento di promozione della concorrenza nel settore commerciale, diretto ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese e, come tale, funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di propria competenza. E ciò, nella certezza che solo lo Stato è in grado di assicurare una regolazione coerente ed armonica su tutto il territorio nazionale, evitando che si determinino effetti distorsivi sulla stessa concorrenza in conseguenza della disarticolazione, a livello regionale e provinciale, della disciplina in materia di orari di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali. Pertanto, va rilevata l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata poiché impone in via generale agli esercizi di vendita al dettaglio l'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva che invece era stato rimosso dal legislatore statale, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, competenza che costituisce un limite invalicabile per il legislatore regionale non solo per ciò che attiene al commercio, ma anche per le altre competenze statutarie (Cfr. sentenze nn. 56/20 – 78/20- 287/16).
NOTE :	Atti oggetto del giudizio Art. 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 luglio 2020, n. 4, come modificato dall'art. 45 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 agosto 2020, n. 6. Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it